# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA -

(N. 125)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1958

Proroga delle disposizioni dell'articoto 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relativo alla riduzione dell'imposta e dei canoni per il consumo dell'energia elettrica nell'Italia meridionale e nelle Isole

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199 — ratificato dal Parlamento con legge 3 dicembre 1948, n. 1387 - provvedendosi a modificazioni alla imposta di consumo dell'energia elettrica, si disponeva, tra l'altro, all'articolo 3, che nelle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino (quale risultava anteriormente al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601) le aliquote dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica e i canoni annui per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione fossero ridotti alla metà per la durata di dieci anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

In conseguenza:

a) le aliquote di imposta erariale poste a carico dei consumatori nella misura di lire 4 per kwh. per gli usi di illuminazione e di lire 0,50 per kwh. per gli usi di forza motrice erano ridotte, per tutte le regioni dell'Italia meridionale ed insulare, rispettivamente a lire 2 per kwh. ed a lire 0,25 per kwh.;

b) le misure massime del canone annuo per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione in dette regioni era stabilita in lire 4.000, ridotte ulteriormente a lire 2.000 ove si trattasse di case di abitazione e di ambienti adibiti ad uso agricolo e la potenza installata non superasse un ottavo di Kw.

La disposizione, nel quadro generale dei provvedimenti diretti allo sviluppo economico e sociale delle regioni dell'Italia del Sud e delle Isole, trovava la sua duplice giustificazione nell'intento di favorire il processo di industrializzazione di tali regioni e la loro economia agricola e di porre a disposizione dei meno abbienti energia elettrica per illuminazione a più basso prezzo.

Il termine previsto dal decreto-legge citato scade il 20 ottobre 1958.

È evidente la necessità che tale termine venga congruamente prorogato.

Le finalità d'ordine generale che la provvida disposizione perseguiva sono tutt'altro

#### LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che conseguite e i grandi problemi dell'economia meridionale ed insulare sono tutt'altro che risolti. La legge 27 luglio 1957, numero 634 ha prorogato al 30 giugno 1965 la attività della Cassa per il Mezzogorno e ha introdotto una serie di altre provvidenze che tendono ad accellerare e completare l'opera di risollevamento del Sud e delle Isole sotto il profilo della produttività e del miglioramento delle condizioni di vita delle loro popolazioni.

Far cadere, perciò, disposizioni come quelle citate, significherebbe negare una realtà in atto, creare una disarmonia nell'organica legislazione sulla materia.

Il proponente deve ricordare che, anche mercè l'intervento della Giunta Consultiva per il Mezzogiorno del Senato, il Ministero dei trasporti ha recentemente ritenuto che il beneficio delle tariffe ferroviarie di favore stabilito per l'industria meridionale e isolana, non dovesse considerarsi cessato col termine decennale del gennaio 1958.

È in questa visione unitaria dei varii aspetti del problema del Mezzogiorno che si pone il disegno di legge che il proponente sottopone alle decisioni del Parlamento.

Il contenuto di esso non ha bisogno di particolari illustrazioni: si propone la proroga per un altro decennio delle agevolazioni fiscali previste dallo spirante decreto-legge.

Un decennio è un minimo che si possa prevedere perchè le giovani industrie sorte in questi ultimi anni possano elevarsi ad uno stato di maturità economica che consenta loro di vivere senza particolari sostegni statali; perchè lo sviluppo industriale ed agricolo delle regioni meridionali e insulari possano raggiungere il grado di efficienza necessario per essere considerato come uno degli strumenti risolutivi della situazione economica di esse e, infine, perchè il naturale livello di vita delle popolazioni non abbia più bisogno o abbia minor bisogno di speciali aiuti.

Eventi economici e sociali di questa portata, operanti in territorii che hanno arretratissime basi di partenza, non si compiono in qualche anno.

È questo il motivo per il quale il termine proposto dal presente disegno di legge supera anche quello stabilito per la Cassa del Mezzogiorno, la cui attività ha, almeno per ora, un limite nelle disponibilità finanziarie assegnate ad essa dallo Stato.

Il proponente si augura che il Parlamento accolga favorevolmente la sua proposta, convinto che ogni provvedimento che renda più agevole e più economico l'uso della energia elettrica, come fattore di produzione e come bene di consumo, trova, col sacrificio collettivo, ragion d'essere nella linea di politica meridionalistica da anni sapientemente deliberata e tenacemente perseguita.

#### DISEGNO DI LEGGE

### Articolo unico

Sono prorogate di un altro decennio, a decorrere dal 20 ottobre 1958, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948 n. 1199 — ratificato con legge 3 dicembre 1948, n. 1387 — per le quali sono ridotte alla metà le aliquote d'imposta per l'energia elettrica e le misure massime dei canoni per la stessa energia nello stesso decreto-legge previste, nelle località dell'Italia meridionale e insulare in dette disposizioni indicate.